



Il Ministro dell'Istruzione

Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

- VISTO l'articolo 97 della Costituzione Italiana;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare, l'articolo 19, comma 7, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo e A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra citato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole



Il Ministro dell'Istruzione

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica giugno 2009, n. 119, concernente il “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il “*Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*”;

CONSIDERATO che i richiamati regolamenti non prevedono la presenza di assistenti tecnici nell'organico delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e non forniscono, quindi, ulteriori criteri per la loro assegnazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD);

OMISSIS

CONSIDERATO che l'articolo 120, comma 4, del citato decreto-legge 18 del 2020, prevede che “*limitatamente all'anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”;

RILEVATO che il citato articolo 120, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si procede a ripartire le risorse tra le istituzioni



Il Ministro dell'Istruzione

scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna e che, con il medesimo decreto, sia altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche il contingente di cui al comma 4 del citato decreto-legge 18 del 2020, tenuto conto del numero di studenti;

OMISSIS

CONSIDERATA l'urgenza di procedere al riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità per il profilo professionale di assistente tecnico di cui all'articolo 120, comma 4, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto del numero degli alunni, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;

CONSIDERATO che la dotazione organica aggiuntiva non consente l'assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo;

RITENUTO necessario attribuire la dotazione organica aggiuntiva, così come prevista dalla normativa primaria, di assistenti tecnici agli Uffici scolastici regionali per procedere all'individuazione di scuole polo che garantiscano la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto,

D E C R E T A

Articolo 1

(Riparto delle risorse per l'apprendimento a distanza)

OMISSIS

Articolo 2

(Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui all'articolo 120, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione.



Il Ministro dell'Istruzione

2. La ripartizione del contingente di cui al comma 1 è indicata nella tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Con il medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione o i circoli didattici appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Le scuole polo svolgono la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica anche per le scuole di riferimento. Resta in capo alle istituzioni scolastiche o ai circoli didattici di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza.
4. I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e stipulano con l'avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327, tenuto conto dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 120, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
On.le Dott.ssa Lucia Azzolina